# TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
# COMUNICATO UFFICIALE N° 180 – 15 LUGLIO 2021

Riunione del 14/07/2021

**89.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:**

- **Sig. Vincenzo MICUCCI**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

- *Sig.* ***Vincenzo Micucci*** *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di rispondere alla convocazione della propria società per la ripresa dell'attività agonistica nella corrente stagione sportiva ed agli inviti a sottoporsi a visita medico sportiva.*

oooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 14 luglio 2021, in modalità videoconferenza.

In detta udienza, il procuratore federale collegato, Avv. Massimo Caravetta illustrava l'atto di deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e per la conseguente applicazione di idonea sanzione disciplinare nei confronti dello stesso. Nessuno compariva per l'atleta incolpato.

All'esito della discussione e della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 16 marzo 2021 con il quale il sodalizio Polisportiva A.D. Frascolla di Taranto segnalava alla Procura Federale il comportamento antiregolamentare del proprio atleta Vincenzo Micucci, reo di non aver risposto alla convocazione del sodalizio per la ripresa dell'attività agonistica (stagione 2020-21), né all'invito a sottoporsi alla visita medico sportiva necessaria ai fini dell'idoneità all'esercizio della pallavolo.

Acquisita la documentazione ed avviate le indagini, la Procura Federale riceveva una comunicazione scritta da parte dell'atleta, datata 12.04.2021, il quale confermava in modo chiaro ed esplicito di aver scientemente ignorato gli inviti del sodalizio, motivando tale scelta con il deterioramento del rapporto, non solo dal punto di vista tecnico-sportivo, tanto da aver deciso di abbandonare lo sport della pallavolo, pur nella piena consapevolezza della sussistenza e della permanenza del vincolo.

Il fatto contestato dalla Procura, pertanto, sussiste in quanto documentato ed esplicitamente ammesso dall'incolpato le cui dichiarazioni, se pur apprezzabili sotto il profilo della franchezza e della trasparenza, confermano la sussistenza dell'illecito disciplinare e la piena conoscenza in capo al suo autore dell'antigiuridicità della propria condotta.

Accertata dunque la responsabilità dell'incolpato, ritiene il Tribunale di dover applicare la sanzione di cui al dispositivo

## PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Vincenzo Micucci la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).

Roma, 14 luglio 2021

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 luglio 2021